



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 31 del 16/07/2018

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA .

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **luglio** con inizio alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

DONISI MAURIZIO	Presente
VANONCINI CLAUDIA	Presente
EPIS FRANCESCO	Presente
FIOCCHI ENZO	Presente
CONTEDECA ROSA ANGELA	Assente
MONTILLO GIUSEPPE	Presente
MANGILI ARIANNA	Presente
ZENONI MATTIA	Presente
RUGGIERO ROBERTA LAURA	Presente
ZANGA GIANMARIO	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
MILESI ANDREA	Presente
GUARENA LOREDANA	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. 9 all'ordine del giorno.

OGGETTO: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la società Zerra S.p.A., costituita in data 18 giugno 2003, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni di Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello, Pedrengo, S.Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Torre dè Roveri, Cenate Sotto, Seriate, e dal Comune di Albano Sant'Alessandro, che ne detiene il 7,09% del capitale sociale (n.533.168 azioni del valore nominale di € 1,00 cad.). Il capitale sociale corrisponde complessivamente a n. 7.520.000 azioni del valore nominale di un Euro l'una, per un totale di € 7.520.000;
- la società è proprietaria delle reti afferenti al servizio idrico integrato di competenza dei Comuni soci e ha per oggetto la progettazione, costruzione e gestione delle reti e di impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che definisce i criteri per il mantenimento delle partecipazioni societarie e – all'art. 20, comma 2 lett. c) – stabilisce l'obbligo di razionalizzazione in caso di *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*;

Considerato che nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2017 (revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n.175/2016) è prevista la dismissione mediante cessione/alienazione della partecipazione detenuta in Zerra S.p.A. in ragione: I) del fatto che la competenza in materia di gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita, in forza dell'art. 147 comma 1, del Codice dell'Ambiente, all'ente di governo dell'ambito, il quale ha affidato con decorrenza 1° gennaio 2007 ad Uniacque S.p.A. la gestione di tale servizio sul territorio della provincia di Bergamo, in qualità di gestore unico d'ambito; II) del fatto che la società non svolge più alcun servizio a favore dei Comuni soci e risulta esclusivamente titolare del diritto di proprietà delle infrastrutture e dei beni afferenti il servizio idrico integrato insistenti sul territorio di competenza; III) del progetto di aggregazione in UNIACQUE S.p.A. (gestore unico di bacino con riferimento all'A.T.O. della Provincia di Bergamo) di tutte le società patrimoniali e gestionali operanti sul territorio provinciale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 147 del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.), il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali amministrati da un ente di governo dell'Ambito il quale, ai sensi della L.R. n. 26/2003 s.m.i., è individuato nella Provincia, che esercita tali funzioni attraverso un Ufficio d'Ambito;
- l'art. 147, comma 2, lett. b), del Codice dell'Ambiente prevede la necessaria *"unicità della gestione"*, la quale è ribadita anche dal successivo art. 149-bis;
- allo scopo di promuovere il conseguimento della gestione unica, ancora da completare nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, la Provincia di Bergamo e i Comuni dell'ambito, congiuntamente ad Uniacque S.p.A. (gestore d'Ambito), hanno definito un percorso di aggregazione delle compagini societarie ancora esistenti sul territorio di riferimento, tra cui R.I.A. S.p.A.;
- il predetto percorso finalizzato all'aggregazione delle società patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato ancora presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo è, oltre che coerente con il fondamentale principio dell'unicità della gestione

posto dal Codice dell'ambiente, anche funzionale a consentire agli enti soci coinvolti di realizzare gli obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie imposti dal legislatore;

Considerato che:

- l'assemblea dei soci di UNIACQUE S.p.A. si è espressa favorevolmente in data 23 marzo 2017 sul progetto di aggregazione delle società proprietarie di beni afferenti il servizio idrico integrato esistenti in provincia di Bergamo (come nel caso di Zerra S.p.A.), mediante l'acquisto delle infrastrutture e dei beni di proprietà afferenti il servizio idrico integrato oppure, in alternativa mediante l'acquisto dai soci delle partecipazioni detenute nella società (a condizione che il 100% del capitale sia oggetto di compravendita);
- l'assemblea dei soci di Zerra S.p.A. in data 12 giugno 2017 ha manifestato la volontà di procedere con la cessione delle partecipazioni detenute dai singoli enti alla società UNIACQUE s.p.a., ritenendo l'ipotesi la più vantaggiosa, la meno onerosa per Zerra S.p.A. e la più rispondente alla normativa dettata in materia;
- alla luce di quanto sopra e previo indirizzo dei rispettivi soci, le società UNIACQUE S.p.A. e Zerra S.p.A. hanno avviato a partire da luglio 2017 un'approfondita attività di verifica e confronto sugli 'assets' oggetto di futuro trasferimento che ha consentito di pervenire al completamento di una indagine conoscitiva (cd. "*due diligence*") preordinata alla verifica legale di fattibilità dell'operazione ed alla definizione delle operazioni di stima del valore degli 'assets' oggetto di cessione;
- attraverso la predetta attività di "*due diligence*" è stata analizzata da esperti esterni la struttura societaria di Zerra S.p.A. con particolare riferimento alla struttura organizzativa, al personale, alla contabilità, ai contratti, al contenzioso in essere ed agli altri aspetti fondamentali della vita societaria;

Viste le risultanze dell'attività di "*due diligence*" dalla quale emerge che:

- il valore della totalità delle azioni di Zerra S.p.A. è stato determinato applicando il criterio di stima negoziato con la parte acquirente e consistente nella ricostruzione del costo storico di realizzazione dei beni, al netto di contributi a fondo perduto e rivalutazioni monetarie e tenuto conto della vita utile tariffaria e dei deflatori come previsti dal sistema tariffario vigente a far data dall'intervento della concessione d'ambito;
- il predetto valore è stato stabilito come pari ad Euro 3.200.000 e conseguentemente il valore totale della quota di competenza del Comune di Albano Sant'Alessandro (7,09%) è pari ad € 226.880,00 (alla data del 30.06.2017, da aggiornare sulla base delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018);
- il resoconto dell'attività di *due diligence* legale ha evidenziato la sussistenza di un contenzioso tributario ancora in essere nonché una vertenza relativa alla proprietà dell'area su cui sorge il depuratore di proprietà di Zerra s.p.a.;
- le predette situazioni sono suscettibili di incidere, in negativo, sul valore della società predetta in quanto il loro esito potrebbe comportare la necessità di significativi esborsi economici;

Ritenuto che:

- le circostanze di cui sopra determinino la necessità di sottoporre la liquidazione di una quota parte del corrispettivo pattuito per la cessione della totalità delle azioni a condizione sospensiva consistente nell'esito favorevole del contenzioso tributario in essere nonché nella soluzione della vertenza citata in precedenza;
- in particolare, il valore del contenzioso tributario è stimato in Euro 1.100.000, mentre quello della vertenza in questione in Euro 240.000;
- pertanto, la quota del valore della società riconosciuta con efficacia immediata è determinata in Euro 1.860.000 e conseguentemente il valore della quota di competenza del Comune di Albano Sant'Alessandro (7,09%) è determinato in € 131.874,00, da

aggiornare in positivo o negativo sulla base delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018;

- la liquidazione della restante parte del valore societario, così come determinato nella citata attività di *due diligence*, e di conseguenza la restante quota spettante al Comune di Albano Sant'Alessandro, rimane condizionatamente sospesa fino all'esito favorevole delle citate questioni pendenti, ferma restando la necessità di tenere indenne Uniacque s.p.a. da ulteriori esborsi, oltre alle cifre stimate, che si dovessero rendere necessari, a qualsiasi titolo, per effetto delle citate questioni .

Visto l'art.10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 in virtù del quale *“In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”* E' quindi la legge stessa, seppure in casi circostanziati e motivati, che qui ricorrono a consentire l'alienazione di partecipazioni societarie senza previo esperimento di pubblico incanto;

Ritenuto necessario ed opportuno:

- procedere mediante negoziazione diretta con UNIACQUE S.p.A. in coerenza con il richiamato art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 poiché l'alienazione delle partecipazioni detenute in Zerra S.p.A. dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni soci (100% del capitale sociale) è giuridicamente possibile ed economicamente giustificabile solo nel caso in cui l'acquirente risulti essere il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo (UNIACQUE S.p.A.) ed alla luce del fatto che l'attività di valutazione è stata svolta da esperti esterni dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale, ;
- approvare la cessione ad UNIACQUE S.p.A. della totalità delle azioni detenute dalla Provincia e dai Comuni soci di Zerra S.p.A. determinandone il valore in complessivi € 226.880,00 (alla data del 30.06.2017), da aggiornare sulla base delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018, sottoponendo la restante parte a condizione sospensiva nei termini predetti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	12
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

1. di approvare – in coerenza con quanto contenuto nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del

28.09.2017 - l'alienazione ad UNIACQUE S.p.A. della partecipazione del Comune di Albano Sant'Alessandro in Zerra S.p.A. - pari al 7,09% del capitale sociale per n. 533.168 azioni del valore nominale di € 1,00 cad. - al prezzo di vendita che viene riconosciuto con efficacia immediata, e che sarà liquidato al momento della sottoscrizione del contratto di cessione delle partecipazioni, pari ad € 131.874,00 da aggiornare in positivo o negativo sulla base delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018,

2. di dare atto che la liquidazione, per la restante parte del valore societario, come individuato nella citata attività di *due diligence*, e per la relativa quota spettante al Comune di Albano Sant'Alessandro, è da intendersi sottoposta a condizione sospensiva, nei termini di cui in narrativa;
3. di dare atto che il legale rappresentante ed il dirigente competente procederanno all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il perfezionamento delle operazioni di cui ai punti 1) e 2) ivi compresi l'aggiornamento del prezzo di vendita in funzione delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018 che sarà approvato dall'assemblea dei soci di Zerra S.p.A., nonché l'approvazione e sottoscrizione del contratto di compravendita azionaria contenente gli elementi essenziali descritti nella presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	12
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 9

SINDACO

Al punto 9 c'è ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA

Il D.Lgs. 175/2016 ha definito i criteri per il mantenimento delle partecipazioni societarie stabilendo l'obbligo di razionalizzare in caso di «partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali»

In coerenza con quanto contenuto nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione del C.C. nr. 38 del 28.09.2017 è necessario procedere all'alienazione delle partecipazioni di Zerra S.p.A. del Comune di Albano S.A. ad Uniacque S.p.A.

Noi siamo proprietari di nr. 533.168 azioni del valore di € 1,00 cadauna quindi se ci sono delle domande Naturalmente affinché riesca il matrimonio affinché riesca il matrimonio tra Uniacque e Zerra/Aqualis tutti i soci devono andare in consiglio comunale altrimenti salta l'operazione.

Però nelle varie assemblee tutti i comuni si sono dimostrati favorevoli tant'è che siamo andati in questa direzione.

Poniamo quindi al voto.

Si vota il punto 9 all'ordine del giorno ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA

Chi è favorevole? Tutti

Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2018 / 523
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 10/07/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO**

NEMBRINI TAMARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2018 / 523
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 10/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 16/07/2018

Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 06/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
OCCORSIO MARIA GRAZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 16/07/2018

Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZERRA SPA .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/07/2018 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 06/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
OCCORSIO MARIA GRAZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)